

CIRCOLARE N. 27
17 DICEMBRE 2014

Nuova misura del tasso di interesse legale dal 1 gennaio 2015

© Copyright 2014 Acerbi & Associati®

Con **D.M. 11 dicembre 2014**, pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2014 n. 290, è stata adeguata la misura del tasso di interesse legale.

Con **decorrenza dal 1 gennaio 2015** la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile viene fissata allo **0,5%** in ragione d'anno.

La misura del saggio di interesse legale dal 1865 al 2014:

Norma	Periodo	Saggio %
Codice civile post-unitario, art. 1831	01/01/1886 – 20/04/1942	4/5
Codice civile vigente, art. 1284	21/04/1942 – 15/12/1990	5
L. 26/11/90 n. 353 – L. 29/12/90 n. 408 art. 13	16/12/1990 – 31/12/1996	10
L. 23/12/96 n. 662 art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164	01/01/1997 – 31/12/1998	5
D.M. 10/12/1998	01/01/1999 – 31/12/2000	2,5
D.M. 11/12/2000	01/01/2001 – 31/12/2001	3,5
D.M. 11/12/2001	01/01/2002 – 31/12/2003	3
D.M. 01/12/2003	01/01/2004 – 31/12/2007	2,5
D.M. 12/12/2007	01/01/2008 – 31/12/2009	3
D.M. 04/12/2009	01/01/2010 – 31/12/2010	1
D.M. 07/12/2010	01/01/2011 – 31/12/2011	1,5
D.M. 12/12/2011	01/01/2012 – 31/12/2013	2,5
D.M. 12/12/2013	01/01/2014 – 31/12/2014	1
D.M. 11/12/2014	01/01/2015 –	0,5

Il tasso di interesse legale tra l'altro, riveste notevole importanza nella regolazione dei rapporti tra creditori e debitori, nel calcolo del valore degli usufrutti e delle rendite vitalizie, nella determinazione delle somme dovute a seguito di ravvedimento operoso.

I rapporti tra creditore e debitore, ed altre previsioni del codice civile

A norma degli artt. 1282 e 1284 del codice civile.

- i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di "pieno diritto", salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente;
- in mancanza di convenzione contraria, la misura del saggio è quella "legale", che si applica anche nel caso di interessi convenzionali, qualora le parti non ne abbiano determinato la misura;
- gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

In caso di mora del debitore, l'art. 1224 del codice civile prevede che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

Peraltro, se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore, il quale dimostri di aver subito un danno maggiore, spetta l'ulteriore risarcimento. Si ricorda peraltro l'introduzione delle norme di cui al D.Lgs. 231/2002 in materia di ritardati pagamenti (cfr. circolari di Studio n. 30 del 2002 e n. 33 del 2012).

Oltre a quanto sopra, la riduzione dell'interesse legale ha effetti anche sugli articoli:

- art. 1282 in tema di interessi nelle obbligazioni pecuniarie;

- art. 1499 per gli interessi compensativi sul prezzo;
- art. 1652 per le anticipazioni all'affittuario;
- art. 1714 per gli interessi sulle somme riscosse, nel contratto di mandato;
- art. 1720 per le spese e compenso del mandatario;
- art. 1815 per gli interessi nel contratto di mutuo;
- art. 1825 per gli interessi nel contratto di conto corrente;
- art. 2788 per la prelazione per il credito degli interessi nel pegno di beni mobili;
- art. 2855 per l'estensione degli effetti dell'iscrizione nell'ipoteca.

L'usufrutto e la rendita vitalizia

Il tasso di interesse legale è importante anche per la determinazione del valore dell'usufrutto e della rendita vitalizia.

In base al tasso legale, ad esempio, sono determinati (con apposito decreto ministeriale) i "coefficienti" che moltiplicati per la "rendita annua" permettono di quantificare il valore dell'usufrutto. A sua volta la "rendita annua" si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà del bene gravato da usufrutto per il saggio di interesse legale.

Ne consegue che per gli atti pubblici formati e le scritture private presentate alla registrazione dal 1 gennaio 2015 deve essere utilizzato, nella determinazione del valore dell'usufrutto, il tasso legale dello 0,5%.

Effetti fiscali

Ai fini fiscali, la riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% dal 1 gennaio 2015 ha rilevanza, in particolare, in relazione al **ravvedimento operoso**, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997; in tal caso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro-rata temporis, ed è quindi pari all'1% fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dal 1 gennaio 2015 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, nel caso di ritardato versamento dell'IVA relativa al mese di novembre 2014 in scadenza il 16 dicembre 2014, sulle somme non versate, oltre alla sanzione, sono dovuti gli interessi nella misura legale con maturazione giorno per giorno.

Se il ritardato versamento in questione viene effettuato il 10 gennaio 2015 gli interessi saranno calcolati nella misura dell' 1% per i giorni dal 17 al 31 dicembre 2014 e nella misura dello 0,5% per i giorni dal 1 al 10 gennaio 2015.

Il nuovo tasso di interesse rileva, inoltre, in relazione:

- all'adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- all'acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, in caso di versamento rateale delle somme dovute;
- alla conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, in caso di versamento rateale delle somme dovute.

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate (C.M. 21 giugno 2011 n. 28/E, § 2.16), in relazione all'accertamento con adesione, ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

La riduzione del tasso di interesse legale, invece, non ha rilevanza in caso di versamento rateale delle somme dovute per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

Effetti anche ai fini contributivi

La riduzione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 388/2000 (finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.